

SCHEMA DI CONTRATTO IN UNO CON IL CAPITOLATO PER IL
RIFORNIMENTO DI ACQUA POTABILE ALLE ISOLE TREMITI

Repertorio n. _____ del _____

REGIONE PUGLIA

CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO DI TRASPORTO DI ACQUA POTABILE
ALLE ISOLE TREMITI MEDIANTE L'IMPIEGO DI NAVI ABILITATE PER TALE
INCOMBENZA, PER UN PERIODO DI TRE ANNI.

TRA

La Regione Puglia (C.F. 80017210727) con sede in Bari via Caduti di Tutte
le Guerre, n. 15 (di seguito denominata Regione), in questo atto
rappresentata da

E

.....(di seguito denominato Appaltatore) con sede in alla via
....., Codice fiscale, in questo atto rappresentato
dal....., nato a il....., nella qualità
di..... e residente per la carica
presso

PREMESSO

- che, con A.D. n. _____ del _____, il Dirigente dell'Ufficio E-procurement,
del Servizio Affari Generali ha deliberato l'indizione della gara ad evidenza
pubblica, per l'affidamento del servizio di trasporto di acqua potabile alle
isole Tremiti mediante l'impiego di navi abilitate per tale incombenza, per un
periodo di tre anni;
- che, con determinazione dirigenziale n. ____ del _____, preso atto
delle risultanze finali in merito alle offerte pervenute e verificate, a cura
dell'Ufficio competente, le prescrizioni di cui all'art. 8 del disciplinare di gara,
la stessa gara è stata aggiudicata definitivamente a _____
Via _____ città _____, Partita IVA _____ per il prezzo
complessivo di € _____

Le premesse che qui si intendono integralmente richiamate costituiscono
parte integrante del presente contratto.

Pertanto, si stipula e si conviene quanto segue:

ART. 1
FONTI

I rapporti tra le parti del presente contratto sono regolati:

- a) dalle clausole del presente atto;
- b) dal bando di gara e disciplinare di gara, parti integranti e
sostanziali dell'A.D. n. _____ del _____ del Dirigente
dell'Ufficio E-procurement del Servizio Affari Generali;
- c) dall'offerta economica formulata dallo stesso Appaltatore in
sede di gara.

I contraenti dichiarano di conoscere i predetti documenti che, conservati in
atti presso gli uffici _____, vengono qui integralmente
richiamati, anche se non materialmente allegati, ai quali si fa esplicito rinvio
per quanto eventualmente non riportato nel presente contratto.

ART. 2
OGGETTO

La Regione affida all'Appaltatore, che accetta, la realizzazione del servizio di trasporto di acqua potabile alle isole Tremiti mediante l'impiego di navi abilitate per tale incombenza.

Nel dettaglio, la ditta _____, che nel seguito del presente atto sarà denominata semplicemente "ditta", si obbliga a rifornire alle Isole per un triennio a decorrere dal _____, esclusivamente a mezzo di navi cisterne, i seguenti quantitativi di acqua potabile:

- metri cubi 150.000 circa, complessivi per i mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
 - metri cubi 50.000 circa, complessivi per i restanti mesi dell'anno;
- totale complessivo annuo metri cubi 200.000.

La ripartizione mensile dei succitati quantitativi è indicativa, in quanto le Autorità locali, per inderogabili esigenze temporanee, possono richiedere per iscritto alla ditta, fermo restando il quantitativo globale annuo di acqua da trasportare fissato dal contratto, variazioni compensative nell'arco dell'anno.

Di tali variazioni la ditta dovrà esibire documentazione al momento della presentazione delle fatture per il pagamento.

I quantitativi di acqua di cui al presente articolo vanno ripartiti fra i serbatoi comunali delle isole Tremiti, il serbatoio del faro della Marina Militare dell'isola di S. Nicola, della nuova cisterna del Colle dell'Eremita dell'isola di S. Domino e di quello del faro nell'isola di Capraia, secondo indicazioni che verranno fornite all'appaltatore dal Sindaco delle isole Tremiti.

La ditta si impegna a fornire, per l'intero periodo di validità del presente contratto, i servizi e le prestazioni elencati nel presente articolo.

Prima dell'inizio dell'attività, la ditta dovrà essere munita di tutte le licenze ed autorizzazioni richieste dalle leggi, dai regolamenti e dalle normative vigenti per lo svolgimento della propria attività.

ART. 3
DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha validità di 36 mesi a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di avvenuta stipula del presente contratto.

L'Amministrazione si riserva di avvalersi della facoltà di cui all'art.57 comma 5, lettere a) e b) del D.Lgs.163/2006.

ART. 4
ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Al Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) come meglio identificato all'art. 30 del presente contratto compete:

- verificare la corretta esecuzione del servizio oggetto dell'appalto;
- provvedere alla predisposizione dei relativi certificati di pagamento, secondo le modalità indicate al successivo art. 15 previa verifica della regolarità del D.U.R.C (Documento Unico di Regolarità Contributiva) e il controllo della regolarità della posizione del soggetto beneficiario effettuato da Equitalia Servizi S.p.a.;
- svincolare la polizza fideiussoria una volta definite tutte le ragioni di credito e debito tra le parti.

ART. 5
OBBLIGHI DELLA DITTA

La ditta si obbliga a provvedere al completo riempimento dei serbatoi indicati nel precedente art. 2 nei primi giorni del servizio ed a ripartire in ciascun mese, per il periodo maggio/settembre, detti quantitativi di acqua in relazione alla capacità dei serbatoi. Nel restante periodo ottobre/aprile la

ditta si obbliga a rifornire i quantitativi mensili con periodicità non superiore al bimestre.

E' consentito, comunque, al Sindaco delle isole Tremiti richiedere per iscritto alla ditta, per inderogabili esigenze temporanee e fermo restando il quantitativo globale di acqua da trasportare fissato dal contratto, variazioni compensative nell'arco dell'anno.

Di tali variazioni la ditta dovrà esibire documentazione al momento della presentazione delle fatture per il pagamento.

La Regione Puglia potrà, per particolari esigenze, richiedere anche in via urgente l'aumento o diminuzione della frequenza dei trasporti senza che la ditta possa per questo pretendere compensi particolari o sovrapprezzi.

Resta, in ogni caso, salva la facoltà per la Regione Puglia di avvalersi del disposto di cui all'art. 311 del D.P.R. n.207/2010 che disciplina i casi e le condizioni di variazioni al contratto.

In casi di sopravvenute esigenze e di cause di forza maggiore potranno essere autorizzate forniture anche in eccedenza al predetto limite.

ART. 6

IDONEITA' DELLE NAVI

1. Il servizio dovrà essere effettuato a mezzo di navi cisterna per le quali è stata dimostrata, al momento della stipula del presente contratto, la disponibilità effettiva per tutta la durata del contratto, mediante adeguata documentazione, allegata al presente contratto (allegato 1).
2. Le navi devono possedere l'idoneità tecnico - sanitaria al trasporto di acqua potabile, attestata mediante autorizzazione per il trasporto marittimo di acqua potabile, in corso di validità, rilasciata ex art. 2 del Decreto Interministeriale n.474 del 10 ottobre 1988 in seguito ad accertamento effettuato da apposita commissione tecnica, di cui all'art. 5 del citato Decreto Interministeriale. Tale autorizzazione dovrà essere posseduta quale che sia la nazionalità della nave che sarà utilizzata per l'esecuzione del servizio.
3. La portata delle navi dovrà essere attestata da un certificato del R.I.Na., di data non anteriore a 6 mesi, dal quale deve risultare per ciascuna nave la portata netta, ovvero, il peso dell'acqua che le navi possono trasportare, o equivalente certificazione per le imprese straniere.
4. Le suddette navi non potranno essere sostituite con altre navi cisterna se non previa autorizzazione della Regione Puglia -Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione - Servizio Affari Generali.

Analoga autorizzazione sarà necessaria per l'espletamento del servizio a mezzo di un numero maggiore di navi cisterna.

La richiesta di autorizzazione, sia per la sostituzione che per l'immissione in servizio di altre navi cisterna, dovrà essere corredata di documentazione analoga a quella sopra descritta.

ART. 7

ATTREZZATURA DELLE NAVI

La ditta si impegna ad attrezzare le navi abilitate al servizio con idonee manichette per il raccordo ai punti di presa e di scarico nonché di pompe per il necessario sollevamento di prevalenza monometrica.

La portata continua di funzionamento in scarico dovrà essere contenuta entro i limiti consentiti dalla capacità degli impianti di ricezione.

La ditta si impegna, altresì, ad adeguare la propria attrezzatura agli impianti esistenti a terra sia per il carico che per la discarica dell'acqua potabile.

Ove la Regione Puglia ritenga, a proprio insindacabile giudizio, che la nave o le navi non corrispondono pienamente alle esigenze del servizio da espletare, la ditta è tenuta a sostituire le attrezzature giudicate insufficienti od inidonee con altre adeguate ovvero a sostituire le navi, ove ciò fosse necessario, il tutto a sua totale cura e spese.

Qualora una delle navi si perdesse o si rendesse inutilizzabile la Ditta dovrà provvedere provvisoriamente al servizio con altre idonea nave.

E' stabilito comunque che, ove una inadempienza anche parziale temporanea ed involontaria della Ditta dovesse porre in difficoltà l'alimentazione idrica delle isole Tremiti, la Regione Puglia, previo preavviso telegrafico, può disporre di acqua anche in via di emergenza per assicurare la continuità e la regolarità della suddetta alimentazione.

Le spese conseguenti verranno addebitate alla Ditta inadempiente.

ART. 8

ONERI DELLA SICUREZZA

L'Appaltatore riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti alla sicurezza, all'assicurazione del proprio personale occupato, in esecuzione del contratto, assumendo in proprio ogni responsabilità civile e penale in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente da detto personale alle persone e alle cose, in dipendenza delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Conseguentemente, l'Appaltatore esonera la Regione da ogni responsabilità, impegnandosi a sollevarla da qualsiasi richiesta che per tale motivo dovesse essere presentata.

In caso di violazione degli obblighi contrattuali in materia di personale impiegato, la Regione, previa comunicazione all'appaltatore delle inadempienze ad essa denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 20% dell'importo dell'appalto.

Tale trattenuta sarà rimborsata soltanto quando l'ispettorato predetto avrà attestato che l'Appaltatore si sia posto in regola, né l'Appaltatore potrà vantare alcun diritto per il ritardato pagamento.

ART. 9

IDONEITA' E CONDIZIONI DI NAVIGABILITA' DELLE NAVI

La ditta ha l'obbligo di mantenere le navi adibite al servizio nelle prescritte condizioni di navigabilità.

La ditta si obbliga, altresì, ad esibire a richiesta della Regione Puglia le certificazioni delle competenti Autorità Sanitarie sulla idoneità in ogni momento delle attrezzature di bordo al trasporto di acqua potabile nonché sulle condizioni di efficienza della nave.

ART. 10

PORTI DI PRELIEVO DELL'ACQUA POTABILE IN PROVVISTA E COSTI DELL'ACQUA

La ditta dovrà, salvo casi eccezionali e previe disposizioni della Regione Puglia, prelevare l'acqua in provvista dalla condotta di adduzione al porto di Manfredonia di proprietà dell'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese, che fornirà i quantitativi necessari e comunque nella misura consentita a prelievo tutti i giorni e durante tutto il giorno.

Il costo dell'acqua, comprensivo di IVA, addizionale, aggio ecc. è a carico della Regione così come il costo di eventuale contratto di utenza con l'E.A.A.P..

ART. 11

COMPENSI PER PRELIEVO, CARICO, TRASPORTO E DICARICA DELL'ACQUA

Per il prelievo, il carico, il trasporto e la discarica a destinazione dell'acqua potabile verranno corrisposti alla ditta Euro..... (Euro.....) al netto cubo più IVA (importo riveniente dalle risultanze di gara).

Il prezzo contrattuale offerto in sede di gara si intende fisso per il primo anno del rapporto contrattuale. Successivamente all'impresa Appaltatrice potrà essere concessa, su esplicita e documentata richiesta, la revisione del corrispettivo, operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti

responsabili dell'acquisizione del servizio, come disposto dall'art. 115 del D.Lgs. 163/2006.

ART. 12

COMPRESIVITA' NEL PREZZO DI TUTTI GLI ONERI PARTICOLARI

Il prezzo di cui al precedente art. 11 è comprensivo oltre che del compenso sul servizio di trasporto dell'acqua anche di tutti gli oneri particolari che comunque possano gravare sul servizio medesimo.

Sono, peraltro, a carico della ditta i seguenti oneri:

- avarie dipendenti dalla navigazione e dalle manovre nei porti o rade;
- costo di riparazioni, manutenzioni, verifiche ecc.
- soste o ritardi per eventi meteorologici;
- perdita della nave o navi o del carico ;
- pratiche e tasse portuali e sanitarie;
- inquinamento accidentale del carico;
- tasse di ormeggio o doganali;
- tempi morti determinati da indisponibilità dei punti di ormeggio per fatto dipendente dell'autorità portuale;
- oneri conseguenti a scioperi dei marittimi o portuali;
- pulizia e disinfezione imposte dall'autorità Sanitaria o Portuale;
- lavoro notturno o festivo;
- assicurazioni in genere;
- danni a terzi;
- onere del percorso di ritorno a vuoto.

ART.13

OBBLIGO DELLA DITTA A GARANTIRE LA POTABILITA' DELL'ACQUA

La ditta garantisce, secondo la normativa vigente in materia, la potabilità dell'acqua anche durante le fasi del trasporto e dovrà adottare, pertanto, tutti i provvedimenti igienici e di ogni altra natura necessari perché le caratteristiche dell'acqua non siano alterate durante il carico, trasporto e lo scarico.

Di qualsiasi alterazione ed in particolare di ogni sorta di inquinamento dell'acqua, la ditta rimane unica e diretta responsabile.

La Regione Puglia si riserva, comunque, la facoltà di eseguire direttamente o di far eseguire dalle competenti Autorità Sanitarie tutti gli accertamenti che riterrà opportuni con analisi su campioni prelevati allo scarico. L'esercizio di tale facoltà da parte della Regione Puglia non solleva, tuttavia, in alcun modo la ditta dalle responsabilità di cui sopra.

ART.14

OBBLIGO DELLA DITTA DI AVVERTIRE TEMPESTIVAMENTE IL COMUNE INTERESSATO PER LA DISCARICA

La ditta si obbliga a preavvertire tempestivamente il Sindaco delle isole Tremiti, secondo intese raggiunte con lo stesso, dell'arrivo di ciascun carico di acqua al fine di consentire allo stesso di predisporre il personale e le attrezzature necessarie per l'immagazzinamento e la misurazione volumetrica dell'acqua potabile trasportata.

Dei carichi trasportati mensilmente la ditta trasmetterà alla Regione Puglia – Servizio Affari Generali– le relative cubificazioni accertate dal Sindaco delle isole Tremiti.

ART.15

PAGAMENTO DEI COMPENSI

Il pagamento della somma dovuta alla ditta per l'approvvigionamento dell'acqua potabile, oggetto del presente contratto, verrà eseguito su presentazione di fatture.

Ad ogni fattura, che dovrà contenere il riferimento al contratto e il C.I.G. (Codice Identificativo della Gara) dovrà essere allegata una dichiarazione del sindaco delle isole Tremiti attestante il quantitativo di acqua consegnata, i giorni e le ore in cui è stata effettuata la consegna e che la consegna è avvenuta nei termini previsti dal preavviso come da art.14 del presente contratto.

Sulla fattura dovrà essere apposta la dichiarazione di conformità ai termini contrattuali sottoscritta dalla Regione, che provvederà alla predisposizione degli atti di liquidazione delle fatture, che, comunque dovrà avvenire entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione delle stesse e previa verifica del documento unico di regolarità contributiva - D.U.R.C.

Nel caso di ritardo nel pagamento oltre il suddetto termine, sulla somma dovuta si applicheranno gli interessi di mora nella misura percentuale pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione.

Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, sull'imponibile netto di ciascuna fattura emessa dall'appaltatore, la Regione opera una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento); tutte le predette ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Regione del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.).

I pagamenti avverranno mediante bonifico presso la banca e il conto corrente che saranno indicati dall'appaltatore.

Qualora l'appaltatore sia un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, con riguardo agli adempimenti IVA, i soggetti riuniti in R.T.I. procederanno separatamente ad emettere fatture dei relativi compensi direttamente nei confronti della Regione Puglia, sulla base delle quote di partecipazione al Raggruppamento, mentre i pagamenti saranno effettuati esclusivamente in favore del soggetto capogruppo, restando del tutto estranea la Regione ai rapporti intercorrenti tra i componenti il raggruppamento.

ART.16

DIRITTO DI ESEGUIRE ISPEZIONI

La ditta riconosce alla Regione Puglia il diritto di eseguire o far eseguire ispezioni a bordo.

ART.17

CAUZIONE

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, si dà atto che l'appaltatore ha prestato cauzione definitiva di € a mezzo polizza fidejussoria n. _____, rilasciata da _____ con sede _____.

Tale cauzione definitiva resterà vincolata per tutta la durata del contratto e sarà svincolata espressamente dalla Regione, nella persona del R.U.P., una volta definite tutte le ragioni di credito e debito tra le parti.

In caso di prelevamento di somme dal deposito cauzionale, a titolo di penalità o risarcimento del danno per inadempimento, l'appaltatore è tenuto al reintegro della cauzione sino alla concorrenza dell'importo originario. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'istituto.

ART.18

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche. A tal

proposito l'appaltatore si impegna a comunicare alla Regione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla data di stipulazione del presente atto.

L'appaltatore, inoltre, si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo di Bari della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART.19

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto espresso divieto all'appaltatore di cedere in tutto o in parte il contratto, nonché di affidarne l'esecuzione totale a soggetti terzi.

Per le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione che interessano l'Aggiudicatario, si applicherà l'articolo 116 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163.

ART. 20

CLAUSOLA SOCIALE

Ai sensi del Regolamento Regionale n. 31 del 27 novembre 2009, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente ai rapporti di lavoro intercorrenti con i propri dipendenti, per tutta la durata dell'appalto, il contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche il contratto collettivo territoriale, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L'appaltatore è altresì obbligato, per i servizi da affidare in subappalto, ad estendere l'obbligo che precede (d'ora in poi clausola sociale) anche al subappaltatore ed è direttamente ed oggettivamente responsabile dell'adempimento di quest'ultimo.

(Nel caso in cui l'appalto sia affidato ad un consorzio stabile di cui all'art. 36 del Codice dei contratti, tale consorzio è direttamente ed oggettivamente responsabile dell'adempimento alla clausola sociale da parte dell'impresa consorziata alla quale sia stata affidata l'esecuzione di parte delle prestazioni oggetto dell'appalto).

L'inadempimento dell'appaltatore o del subappaltatore o dell'impresa consorziata alla clausola sociale, accertato direttamente dalla Regione Puglia o a questa da chiunque segnalato, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla Legge Regionale n. 28 del 2006 come di seguito specificate.

L'inadempimento alla clausola sociale, se riguardante una percentuale di lavoratori inferiore al 50 per cento dei lavoratori occupati nell'esecuzione dell'appalto o del subappalto, comporta l'applicazione nei confronti dell'appaltatore o subappaltatore o dell'impresa consorziata responsabile delle seguenti penali:

1) una penale di ammontare pari allo 0,4 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia accertata con riferimento ad un numero di dipendenti inferiore o pari al 10 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto;

2) una penale di ammontare pari allo 0,6 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra l'11 e il 20 per cento della forza lavoro impegnata nell'esecuzione dell'appalto;

3) una penale di ammontare pari allo 0,8 per cento del corrispettivo del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra il 21 e il 30 per cento della forza lavoro impegnata nell'esecuzione dell'appalto;

4) una penale di ammontare pari all'1 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra il 31 e il 40 per cento della forza lavoro impegnata nell'esecuzione dell'appalto;

5) una penale di ammontare pari all'1,2 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra il 41 e il 49 per cento della forza lavoro impegnata nell'esecuzione del lavoro.

L'ammontare delle penali sarà addebitato sul primo pagamento successivo da effettuarsi in favore dell'appaltatore e, ove non sia sufficiente, sui pagamenti successivi; qualora l'appaltatore non vanti crediti sufficienti a compensare interamente l'ammontare delle penali irrogate nei suoi confronti, queste verranno addebitate, in tutto o in parte, sul deposito cauzionale. In tal caso, l'integrazione dell'importo del deposito cauzionale dovrà avvenire entro il termine di quindici giorni dalla richiesta.

L'inadempimento alla clausola sociale dell'appaltatore o del subappaltatore o dell'impresa consorziata se riguardante una percentuale di lavoratori pari o superiore al 50 per cento dei lavoratori occupati nell'esecuzione dell'appalto o del subappalto, nonché la recidiva nella violazione della clausola, comportano la risoluzione di diritto del contratto di appalto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile e con gli effetti di cui all'art. 138 del Codice dei contratti.

La Regione Puglia comunica tempestivamente all'appaltatore l'adozione della sanzione; dalla data della comunicazione decorrono i predetti effetti.

(Nel caso in cui l'appalto sia aggiudicato ad un raggruppamento temporaneo di imprese, ciascuna impresa è vincolata al rispetto della clausola sociale ed è l'unica responsabile dell'eventuale inadempimento. La gravità dell'inadempimento e il calcolo dell'ammontare delle penali di cui sopra devono essere parametrati sulla quota di partecipazione dell'impresa al raggruppamento e al numero dei dipendenti della stessa, impegnati nella esecuzione delle relative prestazioni dedotte in appalto. L'inadempimento della clausola sociale da parte dell'impresa raggruppata, se riguardante una percentuale di lavoratori pari o superiore al 50 per cento dei lavoratori dalla stessa occupati nell'esecuzione dell'appalto, nonché la recidiva, saranno sanzionati dalla Regione Puglia con l'esclusione dall'appalto dell'impresa inadempiente. Qualora sia escluso il mandatario, la Regione Puglia può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal Codice dei contratti, purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire, non sussistendo tali condizioni la Regione Puglia può recedere dall'appalto. Qualora sia escluso il mandante, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante, che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto all'esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.)

ART.21

DISCIPLINA IN MATERIA DI CONTRASTO AL LAVORO NON REGOLARE

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Puglia 26 ottobre 2006, n. 28 recante la "disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare", con la sottoscrizione del contratto presente l'appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, quale sia la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro intercorrente, i contratti collettivi nazionali e territoriali del settore di appartenenza, stipulati dalle

organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Ogni infrazione al suddetto obbligo comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla citata L.R. Puglia n. 28/2006, così come disposto dal Regolamento Regionale n.31 del 2009.

L'appaltatore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro precedentemente indicati vincolano l'appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutta la validità del contratto.

L'appaltatore si impegna ed obbliga, altresì, al pieno e totale rispetto delle leggi e delle norme in vigore, inerenti agli obblighi di cui al presente articolo, anche se non espressamente indicate e citate.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, la Regione Puglia effettuerà trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione del presente contratto e procederà, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

ART. 22

ESENZIONE DALLA RESPONSABILITA' SOLIDALE

La Regione rimane estranea a qualsiasi rapporto o controversia che dovesse insorgere tra l'appaltatore e il personale dallo stesso impiegato nel servizio.

ART. 23

OBBLIGHI ASSICURATIVI

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che dovessero disporre l'obbligo del pagamento e l'onere a carico dell'amministrazione regionale o in solido con l'ente stesso, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Ente medesimo e di ogni indennizzo.

ART. 24

PENALITA'

Qualora la ditta non esegua tempestivamente il servizio appalto in relazione ai tempi ed ai quantitativi fissati come da art. 2, per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale dello 0,50%, sull'importo del trasporto stesso, fino al massimo del 5%.

E' fatta comunque salva la facoltà della Regione Puglia, sia in caso di ritardo sia per qualsiasi inadempienza, di dichiarare decaduta la ditta dal proseguire l'appalto e di affidare a terzi l'esecuzione in danno dell'appalto stesso, ovvero risolvere con semplice provvedimento amministrativo il contratto con l'incameramento della cauzione.

Avverso il provvedimento di applicazioni di penali la ditta, ove il ritardo sia dovuto al caso fortuito o forza maggiore, può presentare ricorso alla Regione Puglia entro trenta giorni a decorrere dalla data di ammissione al pagamento del relativo mandato.

La Regione, qualora l'Appaltatore non proceda al pagamento della penalità applicata, potrà recuperare la somma corrispondente prelevandola dalla cauzione definitiva.

ART. 25

RECESSO E INADEMPIENZE

La Regione si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se siano già iniziate le relative prestazioni, qualora intervengano provvedimenti o circostanze che modifichino la

situazione esistente all'atto della stipula del contratto stesso e/o ne rendano impossibile la continuazione.

Tale facoltà viene esercitata mediante invio, da parte dell'Amministrazione, di apposita comunicazione scritta a mezzo di raccomandata a/r.

Il recesso non ha effetto prima che siano decorsi 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione prevista dal comma precedente.

Dalla data di efficacia del recesso l'appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Amministrazione appaltante.

La Regione Puglia, qualora intenda avvalersi della facoltà di recedere dal contratto, si obbliga a pagare all'appaltatore unicamente le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione al momento del recesso e le spese sostenute alla data di comunicazione dello stesso, restando esclusa ogni altra eventuale pretesa risarcitoria, e qualsiasi ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese.

La Regione Puglia accerta tramite il R.U.P. la conformità delle prestazioni rese dall'appaltatore alle prescrizioni contrattuali.

Il R.U.P. provvede all'immediata contestazione all'appaltatore di inadempienze o carenze rispetto alle attività contrattualmente previste, tramite raccomandata a/r anticipata via fax. L'appaltatore potrà presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di 10 giorni dalla formale contestazione via fax.

Non sarà motivo d'applicazione di penalità il ritardo espressamente autorizzato dalla Regione appaltante per cause non imputabili all'appaltatore.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonerano l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'applicazione delle suddette penali non preclude il diritto della Regione Puglia di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

La Regione Puglia si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza del servizio prestato dall'appaltatore. Nel caso di esecuzione irregolare del servizio, di mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente contratto, nella documentazione di gara o di prestazione del servizio insufficiente, la Regione Puglia procederà a fissare all'appaltatore un termine congruo per la regolarizzazione delle inadempienze, decorso inutilmente il quale avrà facoltà di risolvere il contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

ART.26

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si intenderà automaticamente risolto qualora iniziative a carattere nazionale, regionale o locale consentissero alle isole Tremiti l'approvvigionamento autonomo di acqua potabile prima della scadenza contrattuale.

Inoltre, la Regione ha facoltà di promuovere la risoluzione del contratto per inadempimento, con incameramento automatico della cauzione definitiva e senza pregiudizio per ogni altra azione per rivalsa dei danni, nelle seguenti ipotesi:

- a) perdita della disponibilità effettiva delle navi impiegate per l'esecuzione del servizio;
- b) mancato rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali nei confronti del personale dipendente;
- c) mancato rispetto, definitivamente accertato, dei contratti collettivi;
- d) accertata consapevolezza di evasione fiscale e frode;
- e) fallimento, messa in liquidazione od apertura di altra procedura concorsuale;

- f) abbandono dei lavori da parte dell'Appaltatore;
- g) cessione del contratto;
- h) accertata e ripetuta insoddisfazione dei fruitori dei servizi contrattuali per disservizi o inadempienze imputabili al soggetto appaltatore;
- i) frode o malafede nell'esecuzione del contratto;
- j) perdita dei requisiti di ordine generale;
- k) cessione di azienda, trasformazione, fusione o scissione, ove non sia documentato in capo al cessionario ovvero al soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, il possesso dei necessari requisiti;
- l) subappalto effettuato in difformità alle previsioni del D.Lgs. 163/2006 o del Capitolato;
- m) transazioni effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.;
- n) esito negativo degli accertamenti previsti dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia;
- o) ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo, che rendano impossibile la prosecuzione del contratto.

In tali casi la Regione potrà risolvere di diritto il contratto comunicando all'Appaltatore, con raccomandata a.r., di volersi avvalere della presente clausola risolutiva ed indicando la data dalla quale la risoluzione produrrà i suoi effetti.

In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto, la Regione Puglia si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, sul modello di quanto disposto dall'art. 140 del decreto legislativo n.163/2006.

ART. 27 RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

Il contratto potrà, altresì, risolversi, ai sensi dell'art. 1453 c.c., nel caso di singole inadempienze e/o casi di inefficienza e di inadeguatezza dei servizi prestati, allorché l'appaltatore, ricevuta dal R.U.P., a mezzo raccomandata A.R., l'intimazione ad adempiere a quanto necessario, non ottempererà entro il termine perentorio di 30 gg. (trenta) giorni.

In tutti i casi di cui al presente articolo, la risoluzione si verificherà di diritto, mediante unilaterale dichiarazione della Regione e comporterà l'incameramento della cauzione definitiva oltre il risarcimento del maggior danno.

ART. 28 FORO COMPETENTE

In caso di controversie, per le quali non è ammesso ricorso all'arbitrato, le parti contraenti concordano che il foro competente è quello di Bari.

ART. 29 SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese di registrazione, bollo e imposta di registro, del presente contratto sono a carico dell'Appaltatore che stabilisce il proprio domicilio presso _____ in _____ alla via _____.

Ai fini fiscali si dichiara che i servizi di cui al presente atto sono soggetti al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art.40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131.

ART. 30

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dr.ssa Raffaella Ruccia, A.P. Appalti di forniture e servizi, Servizio Affari Generali , tel. 0805404075, mail r.ruccia@regione.puglia.it

Letto, confermato e sottoscritto in tre originali in bollo ad un unico effetto.